

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCARANO Luigi Alessandro - Presidente -
Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere -
Dott. FIECCONI Francesca - Consigliere -
Dott. SCRIMA Antonietta - rel. Consigliere -
Dott. DELL'UTRI Marco - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4947/2019 proposto da:

B.A., C.S., in proprio e quali eredi di B.G., elettivamente domiciliate in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 11, presso lo studio dell'avvocato GENNARO ESIBIZIONE, che le rappresenta e difende;
- ricorrenti -

contro

COMUNE DI RECANATI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA, 71, presso lo studio dell'avvocato WALTER FELICIANI, rappresentato e difeso dall'avvocato RICCARDO LEONARDI;
- controricorrente -

e contro

ISTITUTO COMPRENSIVO (OMISSIS);
- intimato -

avverso la sentenza n. 2710/2018 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 28/11/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 17/02/2021 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA.

Svolgimento del processo

C.S. e B.A., in proprio e quali eredi di B.G., convennero in giudizio, dinanzi al Tribunale di Macerata, il Comune di Recanati e il Circolo didattico di (OMISSIS) (poi Istituto Comprensivo "(OMISSIS)") per sentirli condannare, in solido, al risarcimento del danno conseguente alla morte di B.G.. Le attrici esposero che quest'ultima, bambina dichiarata invalida al 100% , era deceduta per asfissia durante l'orario scolastico, a causa del comportamento negligente, imperito e imprudente tenuto dal personale scolastico e dall'assistente sociale dipendente del Comune.

Si costituì il Comune, chiedendo il rigetto della domanda; restò contumace l'Istituto comprensivo "(OMISSIS)".

All'esito dell'espletata istruttoria, il Tribunale adito rigettò la domanda e compensò le spese di lite.

Le attrici proposero appello, del quale il Comune di Recanati chiese il rigetto mentre l'istituto scolastico non si costituì neppure in secondo grado.

Con sentenza n. 2710/2018, pubblicata il 28 novembre 2018, la Corte di appello di Ancona rigettò il gravame e compensò integralmente tra le parti le spese di quel grado.

In particolare la Corte territoriale confermò la sentenza di prime cure nella parte in cui aveva ritenuto che non vi fosse stato colpevole ritardo da parte del personale addetto alla vigilanza nella chiamata dei soccorsi. Affermò inoltre che, in ogni caso, seppure il personale medico del 118 fosse arrivato prima, non sarebbe riuscito a salvare la vita di B.G., a causa dello stato già avanzato del processo asfittico; escluse pure che un intervento con manovre di soccorso da parte del personale presente a scuola avrebbe potuto evitare l'exitus. Il giudice di seconde cure negò altresì l'asserita negligenza nella sorveglianza della minore da parte dell'assistente sociale dipendente dal Comune.

La Corte territoriale infine rigettò la domanda nei confronti dell'Istituto Comprensivo "(OMISSIS)" di (OMISSIS) (già Circolo Didattico), ritenendo che non vi fossero state negligenze da parte della scuola nell'organizzazione dell'assistenza alla bambina.

Avverso detta sentenza C.S. e B.A., in proprio e quali eredi di B.G., hanno proposto ricorso per cassazione basato su cinque motivi e illustrato da memoria.

Ha resistito con controricorso il Comune di Recanati che, in prossimità dell'adunanza camerale, con nota inviata a mezzo pec, ha rappresentato di non aver altro da aggiungere rispetto a quanto esposto nel controricorso.

Non ha svolto attività difensiva in questa sede l'intimato Istituto Comprensivo "(OMISSIS)" di (OMISSIS).

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo, denunciando la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, le ricorrenti sostengono che la motivazione di tale decisione sarebbe affetta da irriducibile illogicità, nella parte in cui, pur fissando in otto minuti - e non in tre minuti, come invece ritenuto dal Tribunale con la sentenza di primo grado confermata in appello - il tempo trascorso dal rinvenimento della bambina alla chiamata dei soccorsi, ha escluso la negligenza dei convenuti nel ritardare la chiamata del 118. Sostengono che, invece, se il 118 fosse stato allertato immediatamente, B.G. avrebbe avuto salva la vita. Le ricorrenti deducono anche l'illogicità e l'incongruenza della sentenza d'appello che ha dichiarato non sussistente tale ritardo, confermando sul punto quella di prime cure, che pure lo aveva escluso, ma sul diverso presupposto che la telefonata al 118 fosse avvenuta dopo tre minuti, come già evidenziato.

La sentenza impugnata, inoltre, sarebbe priva di motivazione, ovvero la motivazione sarebbe apparente ed incomprensibile nella parte in cui nella medesima la Corte di merito afferma che l'intervento dei sanitari (qualora fosse stato richiesto entro un minuto dal rinvenimento della piccola priva di conoscenza) nell'arco di quattro minuti (tenendo conto dell'arrivo dei sanitari nei successivi tre minuti) non avrebbe comunque evitato l'esito tragico della vicenda, peraltro così esprimendosi in totale difformità delle risultanze della c.t.u., senza indicare le ragioni per le quali ha ritenuto di discostarsi dalle conclusioni dell'ausiliare del giudice.

2. Con il secondo motivo, denunciando "violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ed in particolare dell'art. 116 c.p.c., dell'art. 1218 c.c., in relazione all'art. 360, n. 3", le ricorrenti sostengono che la Corte territoriale avrebbe attribuito alla consulenza tecnica un'affermazione parziale e non coerente con il suo reale contenuto, nella parte della sentenza in cui afferma che non era esigibile un intervento di soccorso diretto da parte dell'assistente sociale vista la complessità delle operazioni richieste. Deducono le ricorrenti che il consulente ha effettivamente ritenuto che "personale laico, anche se adeguatamente formato, (...) ben difficilmente può intervenire effettuando con precisione la sequenza delle manovre efficaci", ma al contempo ha pure affermato che "prestare soccorso non vuol dire praticare azioni e metodiche particolari, di pertinenza solamente del personale qualificato, ma anche attivare semplicemente il 118 ed assistere la vittima, in attesa degli interventi qualificati". Le ricorrenti ritengono che la corretta interpretazione delle affermazioni dell'ausiliare del giudice avrebbe condotto il giudice a condannare i convenuti, stante l'inadempimento degli obblighi cui erano tenuti, che imponevano l'immediata chiamata del 118, a prescindere dalla professionalità qualificata cui ha fatto riferimento la Corte di merito.

3. Con il terzo motivo, denunciando "omessa motivazione circa le disattese conclusioni del ctu, quale omesso esame di un fatto decisivo del giudizio, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5; violazione dell'art. 111 Cost.", le ricorrenti sostengono che il Giudice di seconde cure, come pure quello di primo grado, avrebbe disatteso totalmente la consulenza tecnica, giungendo a conclusioni opposte senza alcuna concreta motivazione.

In particolare, ciò sarebbe avvenuto in relazione alla percettibilità esterna del male che aveva colto la bambina, all'obbligo di chiamare immediatamente i soccorsi ed alla ritenuta impossibilità di evitare l'evento. Assumono le ricorrenti che, nel discostarsi dalle conclusioni della c.t.u., la Corte di merito aveva uno specifico onere di motivazione che invece non sarebbe stato assolto, con conseguente nullità della sentenza.

4. Con il quarto motivo le ricorrenti lamentano "omessa valutazione di un fatto storico decisivo risultante dagli atti di causa ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omessa motivazione e violazione di legge in relazione all'art. 1218 c.c., circa gli obblighi di sorveglianza, custodia e controllo da parte dell'assistente sociale ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3". Le ricorrenti affermano, in particolare, che l'assistente sociale si era collocata a distanza dalla bambina, in una stanza di grandi dimensioni adiacente a quella in cui si trovava la piccola, in modo tale da non poterla né vedere né sentire anche a fronte del gran caos che regnava nell'istituto scolastico, preparandosi i bambini ad uscire dalla scuola; tali circostanze non sarebbero state valutate dalla Corte di appello che, qualora avesse valutate unitamente ad ulteriori elementi probatori, avrebbe probabilmente espresso un giudizio differente in punto di responsabilità per violazione degli obblighi di sorveglianza, di assistenza e di custodia.

5. Con il quinto motivo le ricorrenti lamentano l'omessa motivazione e la violazione dell'art. 1218 c.c., in relazione agli obblighi di sorveglianza, custodia e controllo gravanti sull'Istituto scolastico e invocano la responsabilità per colpa in vigilando della scuola, sulla quale gravavano, insieme all'assistente sociale, gli obblighi di vigilanza sulla minore.

6. I motivi, essendo strettamente connessi, ben possono essere esaminati congiuntamente.

6.1. E' assorbente il rilievo della fondatezza delle censure con le quali le ricorrenti lamentano l'assenza, l'apparenza e l'intrinseca contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, nei termini appresso precisati.

6.2. Va premesso che le Sezioni Unite di questa Corte (Cass., sez. un., 7/04/014, nn. 8053 e 8054) hanno affermato che l'anomalia motivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integri un error in procedendo che comporta la nullità della sentenza nel caso di "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", di "motivazione apparente", di "contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili", di "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile". Dalla giurisprudenza di legittimità è stato ulteriormente precisato che di "motivazione apparente" o di "motivazione perplessa e incomprensibile" può parlarsi laddove essa non renda "percepibili le ragioni della decisione, perchè consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talchè essa non consenta alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice" (Cass., sez. un., 3/11/2016, n. 22232; v. pure Cass., sez. un., 5/04/2016, n. 16599). E' stato pure affermato che ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorché il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento

ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cass., ord. 7/04/2017, n. 9105) ovvero che è nulla per mancanza - sotto il profilo sia formale che sostanziale - del requisito di cui all'art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4), la sentenza la cui motivazione consista nel dichiarare sufficienti tanto i motivi esposti nell'atto che ha veicolato la domanda accolta, quanto non meglio individuati documenti ed atti ad essa allegati, oltre ad una consulenza tecnica, senza riprodurne le parti idonee a giustificare la valutazione espressa (Cass. 23/03/2017, n. 7402). E' stato, altresì, specificato che il giudice d, merito è tenuto a dare conto, in modo comprensibile e coerente rispetto alle evidenze processuali, del percorso logico compiuto al fine di accogliere o rigettare la domanda proposta, dovendosi ritenere viziata per apparenza la motivazione meramente assertiva o riferita solo complessivamente alle produzioni in atti (Cass. ord., 30/05/2019, n. 14762).

6.3. Il vizio radicale di motivazione apparente ed intrinsecamente contraddittoria sopra illustrato nelle sue caratteristiche essenziali e chiaramente denunciato dalle ricorrenti - che, unitamente al difetto totale di motivazione, pure dedotto, v. oltre, dà luogo, come già evidenziato, ad anomalia motivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, che integra un error in procedendo, la cui denuncia è ammissibile in questa sede - si riscontra nella motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui la Corte di merito, pur affermando che "il tempo massimo trascorso tra la verifica da parte della M. del malore di G. e la chiamata del 118 è... di otto minuti", ha ritenuto che la sentenza di prime cure fosse esente dalle proposte censure - sicché la contraddizione è intrinseca alla sentenza di secondo grado - in relazione alla ricostruzione del tempo impiegato per la chiamata del 118, alla esclusione dell'esistenza di un ritardo e alla conclusione che una tempestiva chiamata dei soccorritori non avrebbe comunque salvato la vita della piccola G., e ciò nonostante il Tribunale avesse, invece, ritenuto che i soccorsi erano stati chiamati dopo tre minuti (v. sentenza di primo grado p. 9, rigo 15, come riportata testualmente in ricorso). E la questione non è irrilevante, atteso che lo stesso consulente tecnico a p. 28 della relazione (v. nel brano riportato testualmente in ricorso p. 13) ha evidenziato che il servizio di emergenza 118 ben poteva essere allertato in pochi secondi e che lo stesso, "come è accaduto, sarebbe prontamente intervenuto e sarebbero trascorsi meno di 4 (minuti) da quanto il personale si è accorto del malore di G., un tempo verosimilmente sufficiente a garantire la sopravvivenza della piccola G.. Si conferma che il decesso della piccola G., se fossero state correttamente attuate le misure di pronto Soccorso (anche solamente la chiamata tempestiva del 118), con molte probabilità non si sarebbe verificato".

La motivazione della sentenza impugnata risulta, inoltre, come pure denunciato dalle ricorrenti, meramente apparente e del tutto generica nella parte in cui, pur ipotizzando che un minuto dopo il rinvenimento di G. priva di conoscenza fosse stata effettuata la chiamata al 118, consentendo l'arrivo dei sanitari entro i successivi tre minuti, la Corte territoriale ha escluso che ciò avrebbe evitato il decesso della bambina, sul mero rilievo che al momento in cui l'assistente sociale aveva verificato il malore della piccola il processo di asfissia si era già completato o era in fase avanzata e che non si era in presenza di "una bambina normale" ma di persona portatrice di una grave forma di menomazione... che la rendeva più sensibile ad un ulteriore insulto cerebrale, e sicuramente meno reattiva rispetto ad un bambino sano della stessa età". L'apparenza di tale motivazione si apprezza ancor più in quanto, così ritenendo, la Corte di merito si è, come pure denunciato dalle ricorrenti anche con il terzo motivo, immotivatamente discostata da quanto evidenziato, nella sua relazione, dal C.T.U., il quale era certamente consapevole delle condizioni pregresse della bambina. Ora, atteso che quando ci si accorse del malore della bambina come affermato nella sentenza impugnata (v. p. 12) e come ritenuto dalle stesse ricorrenti (v. ricorso p. 14) la medesima versava ormai nella terza fase del processo di asfissia, che ha una durata, secondo quanto ritenuto dall'ausiliare del giudice, di 60-120 secondi, fase cui segue quella del boccheggiamiento, che ha una durata di 60-240 secondi, tra il ritrovamento e la fase terminale intercorse un tasso di tempo compreso tra due e sei minuti, un tempo in senso assoluto ristretto ma che, in base a quanto evidenziato dal C.T.U., avrebbe potuto essere idoneo a salvare la vita della bambina, a fronte di una immediata chiamata al 118.

La Corte di merito, come pure lamentato con il terzo motivo, in particolare, neppure ha motivato, non del tutto apparentemente - il che non consente di alcun controllo sull'esattezza e la logicità del ragionamento decisivo seguito - del perchè, confermando quanto già ritenuto sul punto dal Tribunale, si sia discostata dalle conclusioni dell'ausiliare anche in relazione alla ritenuta non percettibilità dei sintomi di rigurgito-vomito, affermando che quand'anche fossero intervenuti i tipici "rumori" del vomitare o i piccoli colpi di tosse - che l'ausiliare ha ritenuto si fossero verificati - e tali sintomi fossero stati percepiti dall'assistente sociale M., trattandosi di segni esteriori di lieve entità e in assenza di tracce di rigurgito, gli stessi non avrebbero evidenziato una situazione di anomalia così grave come l'insorgere di un processo di asfissia ma avrebbero potuto essere apprezzati come compatibili con il sonno (v. impugnata sentenza p. 14), senza ulteriore spiegazione, a fronte di quanto specificamente evidenziato al riguardo dall'ausiliare del giudice nella sua relazione, riportata per estratto a p. 25 e 26 del ricorso.

Sul punto di richiamo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, al quale va data continuità in questa sede, secondo cui il giudice, nel caso sia stata disposta una consulenza tecnica cd. percipiente può anche disattendere le risultanze, ma solo ove motivi in ordine agli elementi di valutazione adottati e a quelli probatori utilizzati per addivenire alla decisione, specificando le ragioni per le quali ha ritenuto di discostarsi dalle conclusioni del C.T.U. (Cass., ord., 11/1/2021, n. 200; Cass. 21/12/2017, n. 30733; Cass., 7/08/2014, n. 17757).

6.4. Tali rilievi assorbono l'esame di ogni altra questione pure prospettata.

7. Il ricorso va pertanto accolto per quanto di ragione; la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata alla Corte di appello di Ancona, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

8. Va disposto che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi di B.G..

9. Stante l'accoglimento del ricorso, va dato atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Ancona, in diversa composizione.

Dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi di B.G..

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 17 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2021